

QUESITI

FRANCESCO FORZATI

Attentato a impianti di pubblica utilità, inafferrabilità dell'offesa e rischi di procedimentalizzazione del fatto. Alla ricerca del fatto attentante.

L'art. 420 c.p. - come tutte le fattispecie costruite sulla falsariga dell'attentato - descrive un'illiceità a forma aperta, calibrata sulla "direzione verso un determinato evento", che non precisa i caratteri e le modalità della condotta penalmente rilevante, né raccorda la pena alla capacità/idoneità dell'azione a realizzare in concreto un'offesa. Di fronte ad una tipicità aperta e ad un'offesa elastica, quanto evanescente, il giudice dispone di un'ampia discrezionalità che può capitalizzare, in tema di valutazione della prova, attraverso il principio del libero convincimento: operazione che si giova peraltro, dell'inserimento della fattispecie all'interno dei reati contro l'ordine pubblico. La difficoltà di ravvisare un nesso diretto fra il "fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità" e la tutela dell'ordine pubblico ha infatti, stimolato nella giurisprudenza un'operazione di esegesi creativa, che ha fatto ritenere sempre sussistente - nella condotta attentante agli impianti di p. u. - per presunzione assoluta di legge, la lesione dell'ordine pubblico. Rispetto a questa impostazione sembra più corretta, l'adozione di una metodologia deduttiva che vada a circoscrivere l'area di punibilità dell'attentato, saggiando la idoneità della condotta sul doppio versante della tipicità e dell'offesa orientata al fatto di reato. Ciò significa recuperare i contorni di un *fatto attentante*, individuando, all'interno del 420 c.p. un profilo tipizzante in grado di selezionare un evento di pericolo concreto, quale nucleo costitutivo dell'offesa. A tale risultato si può addivenire valorizzando l'oggetto materiale del reato, quale punto di riferimento empirico della condotta e, dunque, appiglio cui ancorare il processo di concretizzazione dell'evento stesso. Rapportato ad una situazione oggettiva (*Zustand in itinere*), il disvalore d'azione può esser convertito in disvalore di evento: il *fatto diretto a* - dovrà cioè esser letto come *fatto idoneo a - cagionare un evento di danneggiamento e distruzione*. Il riposizionamento dell'art. 420 c.p. nell'alveo del pericolo concreto, piuttosto che in quello presunto, è del resto maggiormente in linea con l'epistemologia garantista, che vede nel processo un luogo di accertamento dei fatti, piuttosto che di costruzione di responsabilità presuntive.

*Attack on public utility plants, elusiveness of the offense e risks of proceduralisation of the fact.
In search of the attacking fact.*

Like all cases built along the lines of the attack crime, the attack on public utility plants describes an open-form illegality, calibrated on the "direction towards a certain event". The offense does not specify the characters and methods of the criminally relevant action, does not link the penalty to the ability / suitability of the action to actually carry out an offense. This open and elastic typicality, as evanescent, allows the judge a wide discretion, which can be capitalized, in terms of evaluation of the evidence, through the principle of free conviction: an operation that benefits from the inclusion of the case within the crimes against public order. The difficulty of recognizing a direct link between the "fact aimed at damaging or destroying public utility systems" and the protection of public order has, on the other hand, stimulated an operation of creative exegesis in the jurisprudence, which has always led to the existence - in the conduct attacking - by absolute presumption of law, the violation of public order. More correct, starting from a deductive methodology, it seems the construction of a type of attack that circumscribes the area of punishment, testing the suitability of the conduct on the double side of typicality and offense oriented to the fact. This means recovering the outlines of an attacking event, identifying, within 420 c.p. a typing profile capable of selecting a concrete danger event, as the core of the offense.

This result can be achieved by enhancing the material object of the crime, as an empirical point of reference for the conduct and, therefore, a support to which the process of concretization of the event itself can be anchored. Compared to an objective situation *in itinere*, the negative value of action can be converted into negative value of event: the fact directed at - that is, it must be read as a fact suitable for - causing an event of damage and destruction. The repositioning of art. 420 c.p. in the realm of concrete danger, rather than in the alleged one, it is more in line with the guarantee epistemology, which sees in the process a place of ascertaining the facts, rather than building presumptive responsibilities.

SOMMARIO: 1. L'attentato a impianti di pubblica utilità: oggetto della tutela e oggetto materiale della condotta. L'impropria collocazione fra i reati contro l'ordine pubblico. - 2. La modifica dell'impianto normativo del 420 c.p. ad opera della L.48/2008: l'assimilazione della figura al reato di pericolo presunto. I rischi di *procedimentalizzazione* del fatto tipico. Anticipazione della tutela o ampliamento della punibilità? - 3. La ricostruzione del "fatto diretto a danneggiare e distruggere" come *fatto attentante*: idoneità della condotta e prognosi postuma. Critica e correttivi. La prospettiva soggettiva *ex ante* a base parziale e/o totale - 4. L'idoneità orientata ai principi di tipicità ed offensività: il criterio *dell'ingresso dell'oggetto materiale nella sfera di pericolo del reo*. - 5. L'accertamento processuale del 420 c.p. come giudizio *ex post*. - 5.1 Struttura del *fatto attentante* e libero convincimento del giudice. - 6. La funzione dell'oggetto materiale all'interno dell'offesa e sul piano del suo accertamento. - 6.1 La fattispecie soggettiva.

1. L'attentato a impianti di pubblica utilità: oggetto della tutela e oggetto materiale della condotta. L'impropria collocazione fra i reati contro l'ordine pubblico. L'attentato¹ agli impianti di pubblica utilità², introdotto³ dall'art. 1 del

¹ Storicamente riconducibili al *crimen laesae maiestatis* i delitti di attentato si caratterizzarono, sino alla seconda metà del '700, quale modello punitivo spiccatamente preventivo, preposto alla tutela del sovrano e dello Stato, e più in generale, alla difesa degli interessi del potere monista (monarchia, impero e papato). Disobbedienza, ribellione e tradimento rappresentarono il nucleo delle offese sanzionate già dalla "struttura romanistica" del *crimen laesae maiestatis* fondata su titoli specifici del Digesto dedicati alla protezione del sovrano e dello Stato". Il *crimen laesae* nel penale romano imperiale fu legato - attraverso la *perduellio* (da *duellum*, variante ant. di *bellum*, guerra) - alla componente belligerante dello *ius puniendi* che nel diritto romano risalente ruotò intorno al concetto di tradimento. La *perduellio* fu considerata alto tradimento ovvero un attentato alla pace, alla sicurezza ed all'unità del *populus Romanus* perseguito dai *duoviri perduellionis* e colpito con pena capitale (Vedi SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalista moderna*, Milano 1974, 11 ss., 208 ss., 253 ss., 270 ss.). Il tradizionale recepimento medievale delle strutture e degli istituti giuridici romani consentì al *crimen laesae* di mantenere la sua struttura e la sua precipua funzione punitiva: sino all'*Ancien Régime* il momento della consumazione del reato, era anticipato ad atti prossimi o addirittura remoti rispetto all'evento materiale, come sintetizzato dal brocardo "*In crimine laesae majestatis puniatur conatus, etiam effectus non sequuntur*" (Così FARINACIUS, *De delictis et poenis, Questio 124*, n. 40, Bologna 1565.) Attribuendo centralità del momento "esecutivo" del reato e riducendo la rilevanza penale dell' "attività preparatoria", la codificazione francese del 1791 abrogò il *crimen laesae maiestatis humanae et divinae* (delitti di infedeltà al sovrano o allo Stato, atti di disturbo all'ordine dello Stato, di ateismo, eresia, magia, sortilegio e bestemmia ecc.) che, orientati alla massima anticipazione della soglia della punibilità, avevano rappresentato nell'*Ancien Régime* la traduzione giuridica "dei poteri dispotici dell'assolutismo monarchico, della chiesa e dell'aristocrazia. L'utilitarismo illuminista, con la definitiva secolarizzazione dello *ius puniendi*, depurò il *crimen laesae* da ogni scopo etico-morale per circoscriverlo alla tutela dell'esigenze mondane della società. Reati e pene nella prospettiva illuminista dovevano conformarsi a due parametri essenziali: la necessità e l'utilità sociale, in guisa da assicurare lo

d.l. 21 marzo 1978, 59⁴, risulta paradigmatica espressione di un modello di penalizzazione emergenziale⁵ che - contrassegnato dalla marcata anticipazione della soglia di punibilità e del deciso inasprimento sanzionatorio - ha caratterizzato, a partire dalla legge Reale, la legislazione in tema di movimenti eversivi e terroristici⁶. Linea politico criminale che si è rafforzata, nel nuovo mil-

scopo della pacifica e serena convivenza fra i consociati. Cfr. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, 1764, ed. Milano, 2006, 11 ss.; MONTESQUIEU, *De l'Esprit des Lois* (1748), in *Oeuvres complètes*, Paris, 1990, vol. XI, 6, 404 ss. e vol. XII, 4, 395 ss. Per un inquadramento più ampio della trasformazione del sistema penale indotto dagli illuministi vedi CATTANEO, *I principi dell'illuminismo giuridico penale*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli: diritto penale dell'ottocento*, a cura di Vinciguerra Sergio, Padova, 1993; FERRAJOLI, *Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari 1990, 212 ss., 486; LAINGUI, *Il diritto penale della rivoluzione francese e dell'impero*, in *Diritto penale dell'ottocento. I codici preunitari e il codice zanardelli*, in *I codici preunitari e il codice Zanardelli: diritto penale dell'ottocento*, a cura di Vinciguerra, Padova, 1993, 40. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, 383. La fattispecie di attentato può dunque farsi risalire all'illuminismo anche se troverà piena attuazione nelle codificazioni ottocentesche, a partire dal Codice napoleonico. Sul punto AA.VV., *I codici preunitari e il codice Zanardelli: diritto penale dell'ottocento*, a cura di Vinciguerra, Padova, 1993.

² Sull'art.420 c.p. vedi, per tutti, BORRELLI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, in LATTANZI - LUPO, *Codice Penale Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, Milano, 2010, 254 ss.; CAPUTO, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, in FORTI-SEMINARA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Milano, 2017, 1359 ss.; DALLA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità e il delitto di riciclaggio*, Milano, 1982; FORTI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova 1992, 925; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 489 ss.; GARGANI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, in PADOVANI, *Codice Penale commentato*, II, Milano, 2019, 2883; LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, in *Dig. disc. pen.*, Torino 1987, 336 ss.; MUCCIARELLI, *Commento all'art.21. 23 dicembre 1993*, 547, in *Legisl. pen.*, 1996, 59 ss

Sulla figura dell'attentato vedi pra gli altri cfr. BETTIOL, *Considerazioni in tema di delitto di attentato*, in *Ind. pen.*, 1975, 42 ss.; GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale; i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1986, 695 ss.; MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Quest. Giust.*, 2001, 439 ss.; ID., *La strategia del terrore e i delitti di attentato*, in *Ind. Pen.*, 2013, 51 ss.; E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, in *Dig. disc. pen.*, Torino, 1987, 341 ss.; ID., *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato*, Milano 1966, 123 ss.; PATALANO, *Significato e limiti della dominanza del reato di pericolo*, Napoli 1975, 26 ss.; ZUCCALÀ, *Profili del delitto di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1977, 1247 ss.

³ Il testo originale dell'art. 420 c.p. "pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti" era stato abrogato dall'art. 6 della Legge 2 ottobre 1967, 895

⁴ D. L. convertito nella legge 18 maggio 1978, 191

⁵ Vedi al riguardo per tutti MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995, 9 ss, 39 ss., 123 ss.

⁶ Sui rapporti intercorrenti fra legislazione dell'emergenza, funzione simbolico-espressiva dalla norma penale, bisogno emotivo di penalizzazione ed ordine pubblico vedi, per tutti, BRICOLA, *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico*, in *Quest. crim. 1975, ora ristampato in Politica criminale scienza del diritto penale*, Bologna 1997, 112 ss.; CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, in *Dem. dir.*, 1987, 127 ss.; FERRAJOLI, *Ordine pubblico e legislazione eccezionale*, cit., 361. ss.; MOCCIA, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli, 1995, 3 ss.; RICCIO, *Politica penale dell'emergenza e costituzione*, 1982, Napoli, 21 ss..

lennio, con la lotta al terrorismo internazionale di matrice islamica⁷. In tale prospettiva la scelta di inserire (prima) e mantenere (poi) questa figura di attentato fra i delitti contro l'ordine pubblico appare motivata – più che da reali esigenze di tutela - dagli scopi preventivi e dai contenuti simbolico-espressivi propri della legislazione eccezionale in tema di ordine pubblico e di lotta al terrorismo⁸.

Prospettazione avvalorata dalla tecnica normativa adottata⁹ che, già a primo acchito, non pare imprimere alla struttura del fatto, un'univoca attitudine lesiva nei confronti dell'*ordine pubblico*¹⁰: interesse che resta sullo sfondo della fattispecie, richiamato soltanto indirettamente dall'oggetto materiale cui si dirige la condotta attentante.

Il concetto di *impianto di pubblica utilità* d'altra parte - evocando strutture complesse in grado di condizionare lo svolgimento della vita sociale¹¹ - si limita a segnalare la pertinenza del bene a interessi collettivi, cumulando tutt'al più al profilo patrimoniale dell'offesa recata a determinati beni, il pregiudizio derivante dalla perdita dell'*utilità pubblica* che rivestono gli stessi. Ciò a ben guardare non implica l'aggressione all'ordine pubblico.

L'area delle possibili ripercussioni sull'ordine pubblico della fattispecie è talmente sfumata, da fare apparire dunque impropria la collocazione nel titolo

⁷Trend normativo che prende piede in occidente con la legislazione del *Patriot Act* americano in tema di terrorismo, che sarà integrata e rafforzata nel nostro paese a partire dal 2001 con la fattispecie di associazione con finalità di terrorismo *ex art.270 bis c.p.* che determina l'arretramento della soglia di punibilità in funzione della finalità perseguita, con l'evidente rischio di reprimere condotte neutre. Sul punto vedi per tutti RISICATO, *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?*, Torino, 2019, 49 ss. In argomento vedi DONINI, *Lotta al terrorismo e ruolo della giurisdizione. Dal codice penale delle indagini preliminari a quello postdibattimentale*, in *Questione giustizia*, 2016, quaderno su *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza, diritti fondamentali*, 113 ss. (anche in versione ridotta, in *Politica criminale e cultura giuspenalistica. Scritti in onore di Sergio Moccia*, Napoli, 2017, 121 ss.); MANTOVANI, *Il diritto penale del nemico, il diritto penale dell'amico, il nemico del diritto penale e l'amico del diritto penale*, cit., 473; MASARONE, *La "lotta" al terrorismo*, in CAVALIERE, MASARONE (a cura di), *L'incidenza di Decisioni quadro, Direttive e Convenzioni Europee sul diritto penale italiano*, Napoli, 2018, 33 ss.; PADOVANI, *Il nemico politico e il suo delitto*, cit., 74; VIGANÒ, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, cit., 687.

⁸ Vedi al riguardo FERRAJOLI, *Ordine pubblico e legislazione eccezionale*, in *Quest. crim.*, 1977, 361 ss.; MARINI, *Ordine pubblico (delitti contro) in App. nov. dig.*, Torino 1987, 573 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, Bologna, 1998, 364 ss.

⁹ Vedi, per tutti, E. GALLO, *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato*, cit., 189 ss.

¹⁰ Va peraltro considerato che tale attitudine neppure è stata rafforzata dalle modifiche successivamente intervenute con la l. 23 dicembre 1993, 547 che, estendendo l'ambito applicativo della fattispecie (inizialmente posta a presidio di "impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati") alla tutela degli interessi pubblici connessi alla gestione di sistema informatici e telematici, non ha sostanzialmente inciso sull'ambito di offensività del *Tatbestand*.

¹¹ Sul punto vedi LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, cit., 336 ss.

V del libro II del codice, laddove la situazione di comune pericolo ivi sanzionata, sembrerebbe più aderente ai delitti contro l'incolumità pubblica. Ciò avrebbe dovuto consigliare l'inserimento del reato *de quo*, accanto agli attentati alla sicurezza dei trasporti (art.431) e alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni (art.433).

Il raccordo il 420 c.p. e l'ordine pubblico, non funzionale al rafforzamento della tutela, pare dunque un artificio adoperato per anticipare la soglia della punibilità e innalzare il trattamento sanzionatorio. Considerando che l'ordine pubblico - nella duplice caratterizzazione di *o. p. in senso materiale o normativo* - rappresenta una concettualizzazione altamente ideologizzata o istituzionalizzata, è chiaro che la sua assunzione come oggetto di tutela si traduce nella mancanza di ogni parametro empirico cui rapportare l'offensività della condotta¹².

L'ordine pubblico in senso materiale è infatti interesse amplissimo che "ricomprende anche la tutela dell'apparenza della pubblica tranquillità"¹³, andando a coincidere con il senso comune dell'ordine pubblico, ovvero con la percezione sociale dello stesso.

Ne deriva l'ampliamento illimitato dello spettro applicativo del 420 c.p. che si tradurrebbe - come del resto auspicava la Relazione al relativo Disegno di Legge del 1977 - nella criminalizzazione di qualsivoglia condotta vada (semplicemente) a "menomare il senso di sicurezza generale di tutti i cittadini"¹⁴. Messa di fronte ad un oggetto di tutela tanto dilatato e ad una tipicità indeterminata, la dottrina stenta ad individuare un percorso ermeneutico funzionale a misurare la dannosità sociale della condotta.

Si è così individuato il disvalore del fatto nelle "caratteristiche dell'oggetto materiale dell'azione", piuttosto che nel "mezzo adottato" e nell' "entità del danno (potenziale) cagionato"¹⁵.

Si assimila in questo modo (impropriamente) l'aggressione all'oggetto materiale (impianto di pubblica utilità), all'offesa all'ordine pubblico su un piano meramente presuntivo: l'idea che la "nozione di impianto debba esprimere in

¹² Sulla nozione di ordine pubblico materiale cfr. fra gli altri LAVAGNA, *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in *Democrazia e diritto*, 1967, 360 ss. ; MOCCIA, *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell')*, in *Enc. giur.*, vol. XXII, Roma, 1990, 668 ss.; PALADIN, *Ordine pubblico*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XII, Torino, Utet, 1965, 130 ss; RANELLETTI, *Concetto di ordine pubblico in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, a cura di V.E. Orlando, vol. IV, Milano, 1904, *passim*.

¹³ Così RISICATO, *op.ult. cit.*, 10.

¹⁴ Vedi Rel. Min. Dis. Leg., 18 ottobre 1977, 1798.

¹⁵ Cfr. LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, cit., 336 ss.

se stessa la portata complessiva dell'offesa", implica infatti che "nella valutazione legislativa la qualità dell'oggetto materiale siano tali da rendere il pregiudizio funzionale per lo stesso necessariamente produttivo anche di un turbamento per l'ordine pubblico"¹⁶.

L'identificazione fra pubblica utilità dell'impianto ed ordine pubblico, rafforza il ruolo che riveste all'interno della fattispecie l'oggetto materiale, riconoscendo di contro la centralità che - nell'economia dell'offesa - assume l'oggetto della tutela¹⁷.

Impostazione che farebbe vacillare i modi e le forme di tutela adottate, delegittimando sul piano sistematico, la scelta politico criminale di anticipare la punibilità in vista del rafforzamento della tutela dell'interesse strategico ordine pubblico.

2. La modifica dell'impianto normativo del 420 c.p. ad opera della L.48/2008: l'assimilazione della figura al reato di pericolo presunto. I rischi di procedimentalizzazione del fatto tipico. Anticipazione della tutela o ampliamento della punibilità? Come tutte le figure normative costruite sulla falsariga dell'attentato, l'art. 420 c.p. presenta una materialità attenuata: la locuzione "fatto diretto a", descrive una condotta a forma aperta calibrata sulla "direzione verso un determinato evento" (in questo caso: di danneggiamento e/o di distruzione).

Tecnica normativa che non precisa caratteri e modalità della condotta, né contempera la capacità/idoneità della stessa a realizzare in concreto l'offesa.

Il precedente impianto normativo dell'art. 420 era invero, maggiormente pregnante, prevedendo - all'ultimo comma - l'effettiva "distruzione e danneggiamento dell'oggetto materiale": tanto da far dubitare parte della dottrina che la norma configurasse un'attentato; i primi due commi erano infatti modellati sul danno di cui al 3° comma, per cui esulavano non solo dall'attentato, ma finanche dallo schema classico del pericolo.¹⁸

L'abrogazione del secondo e del terzo comma¹⁹ - intervenuta con l'art. 6 del-

¹⁶Cfr. LEO, *op.ult.cit.*, cit., 336 ss.

¹⁷*Ibidem*, 336.

¹⁸Così DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità e il riciclaggio*, cit., 53 ss. Una siffatta ricostruzione risulta, invero, incongrua dal momento che le fattispecie del 1° e 2° comma legittimano la loro autonoma caratterizzazione, rispetto al reato di danno successivo, in base alla sfera di punibilità, autonoma ed anticipata, definita dall'uso della locuzione "fatto diretto a". Vedi al riguardo LEO, *op.ult.cit.*, 334 nota 3, 336 ss. Per un inquadramento più ampio del problema vedi PATALANO, *Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo*, cit., 26 nota 8.

¹⁹ Si tratta di una ipotesi di successione modificatrice che parte della dottrina colloca all'interno dell'art.2,

la L.48/2008 - ha compromesso il preesistente equilibrio del fatto tipico, lasciando gravare sul 1° comma, l'intera filiera dell'offesa.²⁰

Ne deriva una *tipicità-contenitore* che sprovvista di un meccanismo selettivo, pare ricomprendere qualsiasi comportamento indirizzato verso l'impianto di pubblica utilità, determinando un'indefinita estensione ed anticipazione dell'area di punibilità.

Ciò crea notevoli problematiche sul piano dell'accertamento giudiziale, dove "maggiormente viene allo scoperto la problematicità del modello di illecito che annovera il pericolo fra i suoi elementi costitutivi"²¹.

Partendo dal rapporto inversamente proporzionale che intercorre fra tassatività/determinatezza del *Tatbestand* ed incidenza della componente valutativa (quanto più è alto il tasso di determinatezza della fattispecie, tanto meno necessaria sarà un'interpretazione informata a parametri valutativi e viceversa) è chiaro l'art. 420 è costantemente esposto al rischio di una ridefinizione giurisdizionale in chiave ermeneutica.

L'elevato grado di elasticità e il tasso evanescente di offensività, riduce sensibilmente i parametri funzionali alla verifica eziologica dell'offesa che, inevitabilmente, può allargarsi sino a investire fasi prodromiche del pericolo.

Di fronte ad una tipicità aperta, il giudice dispone di un'ampia discrezionalità che può capitalizzare²², in tema di valutazione della prova, attraverso il principio del libero convincimento²³.

Le segnalate difficoltà di ravvisare un qualche rapporto fra il "fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità" e la tutela dell'ordine pubblico ha d'altra parte stimolato la giurisprudenza ad un'operazione di esegesi creativa, che ha dotato la fattispecie di ampi margini presuntivi: la Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che "nell'attentato ad impianti di pubblica utilità mediante distruzione o danneggiamento sussiste sempre per assoluta

4 comma, c.p. ma di non agevole interpretazione, dal momento che non pare esservi perfetta coincidenza fra le ipotesi criminose abrogate e quelle introdotte dalla medesima legge 48/2008, agli artt. 635 *ter* e 635 *quinquies* c.p. Sul punto vedi CAPUTO, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 1359 ss.; GARGANI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 2883. In argomento vedi per tutti AMBROSETTI, *Abolizione criminis e modifica della fattispecie*, Padova, 2004, *passim*; ID., *Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Il principio di specialità* in M. Ronco, *Commentario sistematico al codice penale, La legge penale*, vol. I, Zanichelli, Bologna, 2010

²⁰ Vedi CAPUTO, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 1359 ss.; GARGANI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 2883.

²¹ Così FIANDACA, *La tipizzazione del pericolo*, in *Beni e tecniche della tutela penale*, Milano 1987, 61.

²² Cfr. SGUBBI, *Meccanismi di "aggiramento" della legalità e della tassatività nel codice Rocco*, in *Quest. Crim.*, 1981, 321 ss.

²³ Sul punto, cfr. INSOLERA, *Deflazione penalistica e meccanismi di degradazione dell'illecito penale*, in *La giustizia contrattata. Dalla bottega al mercato globale*, a cura di Moccia, Napoli 1998, 139 ss.

presunzione di legge, la lesione dell'ordine pubblico tutela dalla norma incriminatrice, indipendentemente dall'idoneità dell'azione a produrre un concreto turbamento del senso di tranquillità e sicurezza della collettività²⁴.

Questa interpretazione - che lascia confluire l'attentato nella categoria del reato di pericolo presunto²⁵ - è sostanzialmente condivisa da quella parte della dottrina che sottolinea come l'art. 420 c.p. tipicizza un'aggressione anche soltanto potenziale, dal momento che è presidiato il "senso di sicurezza derivante nella generalità dei consociati dell'affidamento nell'ordinato e regolare funzionamento di impianti o sistemi informatici e telematici di pubblica utilità". Ciò legittimerebbe la punibilità di condotte immateriali, in quanto "atti di intimidazione indiretta" idonei a turbare il senso di sicurezza²⁶.

Un tale ampliamento dell'area di punibilità attribuisce all'interpretazione giurisdizionale funzione costitutiva della norma prescrittiva in oggetto²⁷.

Ne discende una possibile *procedimentalizzazione* delle fattispecie in questione, ovvero la possibilità di allargare lo spettro della punibilità attraverso meccanismi presuntivi, che eludono la necessità di provare un'offesa concreta: impostazione redditizia in termini di semplificazione probatoria, che tuttavia esprime un'allarmante fenomeno di aggiramento della riserva di legge.

La norma penale perde di centralità, risultando un'appendice della libera valutazione del giudice che la funzionalizza alle utilità processuali²⁸.

Parzialmente discordante da questa prospettiva, la dottrina prevalente che - pur condividendo l'individuazione del bene nel cd. ordine pubblico in senso materiale inteso come pacifica convivenza "immune da disordine e violenza"- sottolinea che un siffatto oggetto di tutela, per far scattare l'incriminazione in questione, dovrebbe essere aggredito da condotte univocamente dirette ed idonee al raggiungimento dell'offesa²⁹.

In questo modo si corregge l'indefinitezza dell'offesa, facendola convergere nel pericolo concreto piuttosto che in quello presunto: impostazione maggiormente in linea con l'epistemologia garantista, che vede nel processo un

²⁴ Così Cass., 7 marzo 1983 in *Cass. pen.*, 1984, 2172.

²⁵ Sul pericolo presunto vedi MANNA, *I reati di pericolo astratto e presunto e i modelli di diritto penale*, in *Quest. Giust.*, 2001, 439 ss; PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano 1990, 44.

²⁶ Si esprime in questi termini CASELLI, *Le recenti misure per l'ordine pubblico*, cit., 127 ss. Parzialmente *contra* FERRAJOLI, *Ordine pubblico e legislazione eccezionale*, cit., 361 ss.

²⁷ Sulla costruzione in sede giurisdizionale delle cd. tipicità aperte vedi per tutti HASSEMER, (1968): *Tatbestand und Typus*, Köln-Berlin-Bonn-München, 1968, 109 ss.

²⁸ Sull'erosione della legalità formale e la funzione creativa del giudice penale vedi per tutti MANNA, *Il Lato oscuro del diritto penale*, Roma, 2017, cit. 15 ss., 23 ss.

²⁹ Così DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità e il delitto di riciclaggio*, cit., 43 ss.

luogo di accertamento dei fatti, piuttosto che di ratifica di responsabilità presuntive.

3. *La ricostruzione del “fatto diretto a danneggiare e distruggere” come fatto attentante : idoneità della condotta e prognosi postuma. Critica e correttivi. La prospettiva soggettiva ex ante a base parziale e/o totale.* Di fronte ad un’*offesa di direzione* - causa ed effetto di una tipicità non definita a livello legislativo - occorre recuperare sul piano ermeneutico la dimensione del penale del fatto: dobbiamo cioè ricostruire la struttura di un *fatto attentante*, che vada a contenere entro paletti stringenti, una soglia di anticipazione della punibilità, altrimenti incontenibile.

Il *fatto diretto a* si pone infatti in aperto contrasto col principio di determinatezza della fattispecie (artt. 13, art.25, co. 2, 27, co. 1 e 3, Cost.) di sussidiarietà del diritto penale (art. 2,3,13,25, co. 1 e 3) e di necessaria offensività del fatto (art. 13,25, co. 2 e 3,27, co. 3).

La dottrina prevalente tenta di colmare il *deficit* descrittivo e di materialità del 420 c.p., utilizzando l’idoneità e l’univocità della condotta, ovvero i parametri applicativi dell’art. 56 c.p.³⁰.

Impostazione accolta anche dalla giurisprudenza che, a partire dai primi anni ’70, superava le iniziali riserve sull’assimilazione fra le due categorie dommatiche: secondo le Sezioni unite della Cassazione “l’attentato riguardato come conato di conseguire un risultato che non si è riusciti a conseguire, è cosa uguale al tentativo”³¹.

Da ciò discendeva che “il principio di idoneità dell’azione” - quale “principio dommatico assoluto, dominante l’intera materia penale” - dovesse permeare anche l’interpretazione della figura di attentato³².

Una siffatta impostazione, per quanto suggestiva, non riporta il “fatto diretto a danneggiare o distruggere”, nell’alveo del principio di necessaria materialità della fattispecie penale: l’idoneità richiama infatti il criterio di accertamento della prognosi postuma che - ricreando la prospettiva dell’agente al momento dell’azione - risulta funzionale alla valutazione della componente soggettiva del fatto, piuttosto che all’impatto offensivo della condotta³³.

³⁰ Vedi per tutti DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 43 ss.; E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, cit., 344 ss.; GRASSO, *L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, cit., 695 ss.; PATALANO, *Significato e limiti della dommatica del reato di pericolo*, cit., 26.

³¹ Così Cass., Sez. Un., 14 marzo 1970 in *Cass. pen., Mass. ann.*, 1970, 1618.

³² Così Cass., Sez. Un., 14 marzo 1970, *ivi*. Sulla stessa linea E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, cit., 345.

³³ Sulle diverse prospettazioni della idoneità, ovvero sulla diverse costruzioni della “base del giudizio” sul pericolo (più o meno estesa a “tutte le circostanze disponibili” e agli “avvenimenti successivi” al con-

Attraverso l'implicito accoglimento della teoria della casualità adeguata o della casualità umana, la prospettiva *ex ante* inserirebbe, nel giudizio di casualità materiale tra azione ed evento, dei momenti soggettivistici: si confonderebbe allora la potenzialità offensiva del fatto con la prevedibilità dell'evento lesivo, stigmatizzando come pericolose condotte ipotizzate e/o previste come lesive ma di fatto inoffensive³⁴.

All'interno della struttura dell'attentato prevarrebbe, in tal senso, il disvalore d'azione, che meglio riflette la previsione assunta dal soggetto agente un attimo prima della realizzazione del fatto criminoso.³⁵

Questa impostazione non tiene conto della concreta messa in pericolo dell'interesse tutelato, ma delle possibilità che aveva l'evento di realizzarsi, secondo l'agente: il giudizio prognostico conduce dunque il penale del fatto a scivolare verso il penale dell'intenzione e della previsione, andando a recepire le componenti soggettivistiche dell'illecito.

Il fatto attentante quindi arretra, a favore di una volontà o di un'intenzione attentante.

Consapevole dei problemi applicativi della prognosi postuma, la dottrina più attenta, ha studiato criteri alternativi in grado di superare la rigida contrapposizione fra giudizio *ex ante* ed *ex post*.

La prospettiva dell'agente (*Täterperspektive*) – che tempera le conoscenze presumibili del reo al momento della condotta (soggettiva *ex ante* a base parziale) – si allarga con il criterio dell'agente modello esperto (soggettiva *ex ante* a base parziale-superiore)³⁶, sino massimizzarsi con la prospettiva soggettiva *ex ante* a base totale, che prende in considerazione tutte le circostanze esistenti al momento del fatto.

Quest'ultima inclinerebbe verso un giudizio oggettivo, mentre quella soggettiva

pimento della condotta attraverso un'osservazione *ex post* (*nachträglicher Beobachter*) orientata in senso oggettivistico (*objektiv nachträgliche Prognose*) o soggettivistico. Vedi ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994, 30 ss.; BALDUS, *Gemeingefährliche Handlungen*, in *Niederschriften über die Sitzungen der Grossen Strafrechtskommission*, Bd.8, Bes.teil, 1959, 428; GALLAS, *Abstrakte und konkrete Gefährdung*, in *Heinitz-Festschr.*, 1972, 179; SCHRÖDER, *Die Gefährdungs delikte im Strafrecht*, in *ZStW*, 1969, 10 e 12; WELZEL, *Kausalität und Handlung*, (1931), in *Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie*, Berlin-New York, 1975, 19.

³⁴ Vedi WELZEL, *Kausalität und Handlung*, cit., 19.

³⁵ Vedi MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale. L'illecito commissivo doloso e colposo*, cit., 3 ss.

³⁶ La prospettiva soggettiva *ex ante* a base parziale è adottata, sulla scorta di una chiara premessa programmatica: il rifiuto di un "metodo *ex post* in senso proprio, e contemporaneamente l'esigenza di un giudizio sul pericolo costruito nella maniera più concreta possibile". Così ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, cit., 98 ss.

va *ex ante* a base parziale porterebbe a confondere il pericolo in senso oggettivo-materiale con un pericolo previsto soltanto dall'agente (che cioè potrebbe essere assente in concreto, ma presente nella mente del reo): in questo secondo caso, gli spazi del giudizio logico-valutativo rimesso all'interprete si amplierebbero significativamente.

Pur ricorrendo a modelli prognostici più sofisticati, occorre rilevare la non superabilità di questa alternativa: o si snatura il giudizio *ex ante* sino a renderlo di fatto un giudizio *ex post*, o l'uso di tale giudizio continuerà a fare registrare uno spostamento in senso soggettivo della condotta attentante.

Soltanto un giudizio *ex post* è compatibile con il *fatto attentante*, poiché considera l'avvenuto decorso causale dell'azione ed analizza le sue conseguenze in concreto.

Al contrario, il giudizio *ex ante* rischia di accrescere, più che di contenere, il divario esistente fra le reali esigenze di tutela (collegate alla concreta offesa scaturita dal fatto) e l'eccesso sanzionatorio derivante da una valutazione aprioristica e parziale dell'azione scissa dall'evento pericoloso.

4. *L' idoneità orientata ai principi di tipicità ed offensività: il criterio dell'ingresso dell'oggetto materiale nella sfera di pericolo del reo.* Più corretta, partendo da una metodologia deduttiva, sembra la costruzione di una fattispecie di attentato che vada a circoscrivere l'area di punibilità³⁷, saggiando la idoneità della condotta "sul doppio versante della tipicità e dell'offesa"³⁸.

Sotto il primo profilo, dottrina e giurisprudenza inseriscono la figura dell'attentato nella categoria degli illeciti di pericolo: in tal senso, un profilo tipizzante - in grado di selezionare un evento di pericolo concreto - può esser dato dal parametro della *suscettibilità di sviluppi dannosi futuri dell'azione*³⁹.

Rapportato ad una situazione oggettiva (*Zustand in itinere*), il disvalore d'azione può esser convertito in disvalore di evento: il *fatto diretto a* - dovrà cioè esser letto come *fatto idoneo a* - (*cagionare un evento di danneggiamento e distruzione*).

Sul secondo versante si muove invece quella dottrina che - proclive a valoriz-

³⁷ Impostazione assunta dall'autorevole dottrina che pone in primo piano la concettualizzazione dogmatica e sistematica della punibilità. Vedi al riguardo COCCO, *L'uso della punibilità nella modernizzazione del diritto penale*, Cagliari, 2001, 33 ss.; ID., *Riflessioni su punibilità, sussidiarietà e teoria del reato. Tra vecchi e nuovi istituti*, in *Ind. Pen.*, 2015, 253 ss.

³⁸ Cfr. LEO, *op. cit.*, 335. Impostazione che sul versante del pericolo viene rivista dall'autorevole dottrina che pone in primo piano la concettualizzazione dogmatica e sistematica della punibilità. COCCO, *L'uso della punibilità nella modernizzazione del diritto penale*, Cagliari, 2001, *passim*.

³⁹ *Ibidem*, 336.

zare il postulato di offensività quale principio fondamentale esteso dall' art. 49, co.2, c.p. all' interno ordinamento penale - evidenzia l' "errore metodologico implicito nella pretesa di delimitare i criteri della imputazione oggettiva mediante l' anticipato ricorso ai criteri dell'imputazione soggettiva".

Errore metodologico che, inficiando lo schema della "prognosi postuma", la pone in contrasto con un diritto penale del fatto in quanto inconciliabile, oltre che con i criteri garantisti alla base del rapporto di causalità, col principio di offensività, di cui all' art. 49 c.p.: dal momento che - essendo giudizio in linea con l'azione, ma anteriore all'evento - non tiene conto del possibile scarto esistente fra la astratta idoneità della condotta ad offendere (tipicità) e la offesa concreta posta in essere (lesività)⁴⁰.

Se, viceversa, si vogliono rispettare le coordinate del *Tatstrafrecht*, non può prescindersi dal misurare l'effettiva capacità di conformazione della realtà del fatto attentante sulla base, non delle condizioni esistenti al momento dell'azione quanto, dell'impatto potenziale di quest'ultima nel mondo fenomenico.

Seguendo questa prospettiva la direzione della condotta, sanzionata dall' art. 420, più che il compimento di un'azione da una determinata posizione soggettiva, diviene "la produzione di una situazione di pericolo (*Gefahrenlage*) per un determinato reale oggetto dell'aggressione dato".

Questa opzione tesa alla concretizzazione del pericolo viene attuata attraverso il riferimento al criterio dell' "ingresso dell'oggetto materiale nella sfera di pericolo del reo"⁴¹.

L'utilizzo di questo parametro- adottato a suo tempo dal Progetto della parte generale del codice penale della Commissione Grosso - servirebbe ad individuare "il probabile verificarsi di un danno", a prescindere dall'intervento di fatti casuali *eccezionali*: in altri termini, una volta accertato che l'oggetto di tutela di una data norma (di pericolo) penetra, in concreto, nel raggio d'azione di una condotta pericolosa, il fatto che successivamente, per l'intervento di fattori improbabili o eccezionali, il pericolo non si trasformi in danno non compromette l'applicazione della fattispecie pericolosa⁴².

⁴⁰ Vedi al riguardo C. FIORE, *L'idoneità dell'azione nella struttura del fatto tipico*, in *Arch. Pen.*, 1963, 246 ss.; ID, *Il principio di offensività*, in *Ind. Pen.*, 1994, 275 ss

⁴¹ Parla di "den Eintritt des Rechtsgutsobjekts in den Gefahrenbereich des Täters". JAKOBS, *Strafrecht. Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre*, cit., 169. In tal senso anche HORN, *Konkrete Gefährdungsdelikte*, Köln, 1973, 161.

⁴² L'art. 15 del Progetto Grosso, intitolato "pericolo concreto" recitava: "Salvo che la legge disponga altrimenti, quando il pericolo concreto di un determinato evento è previsto come elemento di fattispecie, esso sussiste se la condotta ha cagionato o sensibilmente aumentato il rischio del verificarsi

Questa prospettiva d'indagine consente di includere nella fattispecie oggettiva dall'art. 420 c.p. un pericolo concreto che - ricondotto a livello gnoseologico ad una situazione-evento - individui una situazione di reale minaccia per gli impianti di p.u.

Tale impostazione oggettivista delinea un *fatto attentante*, nella misura in cui aggancia l'offesa a dati verificabili in concreto: d'altra parte, risulta compatibile con il tessuto normativo del nostro codice, essendo, innanzitutto, in linea con le disposizioni degli artt. 40 e 43 c.p..

L'art.40 (rapporto di causalità) richiama infatti l' "evento dannoso o pericoloso conseguente ad un'azione od omissione", mentre l'art. 43 (elemento psicologico) fa riferimento ad un "evento dannoso o pericoloso, risultato dell'azione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto".

In secondo luogo questa prospettiva, meglio risponde all'esigenza di delimitazione (principio di sussidiarietà) e determinatezza del concetto di pericolo (principio di tassatività).

In terzo luogo, il *fatto attentante* rapportato ad un evento, rimuove possibili schemi presuntivi della responsabilità, legati al disvalore d'azione: il disvalore d'evento è maggiormente affidabile, un quanto misura la reale esposizione a pericolo di un bene giuridico.

In coerenza con la qualificazione dogmatica del pericolo come evento in senso tecnico, la dottrina tedesca dominante sostiene che l'accertamento di tale evento debba avvenire secondo un metodo *ex post*, vale a dire secondo le leggi che regolano l'accertamento del rapporto di causalità⁴³.

Nonostante le critiche di "eccessi garantistici" mosse a tale teorica, deve riconoscersi che l'accertamento *ex post* del pericolo consente di limitare se non eliminare lo scarto esistente fra la presunzione di pericolo (al momento dell'azione) e l'effettività del pericolo (al momento dell'evento), dunque è una risposta che soddisfa il principio di offensività.

dell'evento di danno, e questo non si è verificato per la presenza di circostanze eccezionali o casuali, o per la mancanza di circostanze normalmente esistenti, ovvero si è verificato per altra causa".

⁴³ Va peraltro sottolineato che una tale teorica risulta mutuata dalla soluzione adottata dalla prevalente dottrina tedesca in tema di pericolo concreto. Al riguardo Roxin, uno dei suoi più autorevoli sostenitori, ritiene che nella valutazione dell'evento di pericolo dovrebbero essere inserite tutte le circostanze conosciute *ex post* (*alle ex post bekannten Umstände einzubeziehen*). La sua impostazione peraltro, riprendendo la risalente impostazione di Schröder, avalla la teoria che costruisce la fattispecie di pericolo concreto sulla falsariga reato di danno: ciò emerge chiaramente allorché egli afferma che, laddove il danno non si verifichi, attraverso una valutazione *ex post*, dovrebbe essere pure negato il pericolo concreto. Così ROXIN, *Strafrecht, Allgemeiner Teil*, I, 2006, Monaco, 352. Posizione, nella sostanza, analoga è quella sostenuta E. GALLO, *Attentato (delitti di)*, cit., 345 ss.

Quest'idea del pericolo ha pure rilevanti implicazioni politico-criminali: il pericolo-evento accertato *ex post* assume una funzione selettiva in grado di isolare le azioni più inclini all'evento lesivo.

Funzione selettiva che opererebbe in due modi: consentendo, sulla base del giudizio *ex post*, un controllo giudiziale sulla corrispondenza pericolosità astratta pericolosità concreta (verrebbero in tal senso, ridotti i margini di distacco tipicità-lesività); richiedendo una misura maggiore di possibile verifica dell'evento lesivo (dunque il pericolo si avvicinerebbe ad una sfera di concretezza, allontanandosi dall'universo della probabilità e possibilità).

Ora, seppure un siffatto modello risulta maggiormente appagante sotto il profilo della conciliabilità con l'impianto sistematico del nostro codice, non può andare esente da due rilievi.

Il primo è inerente ai limiti di utilizzo delle relative fattispecie: esso invero presuppone determinate caratteristiche dei beni giuridici di riferimento come materialmente ledibili.

Il secondo, più importante, investe l'ambito applicativo e le ragioni teleologiche di natura preventiva che presiedono alle costruzioni di fattispecie anticipatorie della soglia di punibilità.

Invero, se al giudizio *ex post* va senz'altro ascritto il pregio di mantenere nei limiti di un diritto penale del fatto la figura di attentato, d'altra parte, deve considerarsi che l'idea dell' evento di pericolo accertato attraverso un giudizio diagnostico, rende di fatto inoffensive la stragrande maggioranza delle condotte attentanti.

L'attentato all'ordine pubblico sarebbe, in questo modo, limitato soltanto a casi caratterizzati sotto il profilo eziologico, da un pericolo (improprio) particolarmente vicino alla lesione, evitata per lo più sulla base di una convergenza di fattori imprevedibili.

5. L'accertamento processuale del 420 c.p. come giudizio ex post. Vagliando le possibili interpretazioni correttive della tipicità aperta delineata dall'art.420, siamo giunti dunque ad una alternativa: l'inquinamento soggettivistico della fattispecie oggettiva dell'art.420 (base di giudizio *ex ante*) ovvero il rischio di (parziale) assorbimento dommatico e teleologico della figura di attentato nella sfera del danno (base di giudizio *ex post*).

Tenendo conto della difficoltà che incontra l'accertamento del pericolo sul piano processuale e della difficile realizzabilità nel processo di

un'epistemologia garantista dell'attentato⁴⁴, occorre verificare come risponde la fattispecie alla prova del giudizio, tenendo conto del rapporto di strumentalità che lega la struttura del fatto alla sua verificabilità prasseologica: un rapporto che si configura in termini di "reciprocità"⁴⁵ e di "complessità"⁴⁶. Nel caso in oggetto il pericolo - quale elemento oggettivo-materiale della fattispecie - risponde al principio generale della non limitabilità del giudizio: dunque, secondo logica, dovrebbe essere valutato "senza limitazioni di sorta e dunque anche *a posteriori*"⁴⁷.

Ciò peraltro - come chiarisce autorevole dottrina tedesca - risponde ad un postulato essenziale della teoria generale del reato, che si raccorda alla naturale propensione verso il disvalore di evento di un sistema penale orientato al fatto: "qualsiasi rinuncia ad una concretizzazione in sé possibile del giudizio di pericolo, a favore di astrazioni sulla base del giudizio, significherebbe rinunciare al requisito dell'evento"⁴⁸.

Queste considerazioni non vengono raccolte da parte significativa della dottrina che, pur considerando il pericolo un elemento oggettivo del reato, lo

⁴⁴ La concezione, a lungo dominante, di un codice di procedura inteso come tecnica d'attuazione del diritto penale e della conseguente neutralità delle opzioni politico-criminali che ne sono a fondamento, non può che dirsi definitivamente tramontata, anche in ragione del ruolo sempre più attivo espresso dalla magistratura e da una politica giudiziaria attuata surrettiziamente che trasforma in sede processuale i contenuti e le funzioni del penale sostanziale. Sui rapporti d'interazione tra il diritto sostanziale ed il processo penale, per tutti, PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, 37 ss.; BRICOLA, *Riforma del processo penale e profili di diritto sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Milano 1991, III, 55 ss. Sul ruolo creativo della giurisprudenza vedi da ultimo, la lunga ed esaustiva analisi di MANNA, *Il Lato oscuro del diritto penale*, cit. 15 ss., 23 ss., 33 ss., 44 ss., 54 ss., 62 ss.

⁴⁵ Quanto alla "reciprocità" è stato sottolineato come, se da un lato è il processo a essere strumentale nei confronti del diritto penale, volto com'è all'accertamento e alla repressione dei reati descritti da quest'ultimo, di contro - prendendo il processo le mosse dalla notizia di reato - è il diritto penale a fungergli da mezzo, dal momento che definisce l'oggetto dell'accertamento processuale e la relativa pena. Sul punto vedi PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, cit. 37 ss.

⁴⁶ In relazione, invece, alla "complessità" di tale rapporto, si osserva come entrambi siano stati inscindibilmente vincolati alla realizzazione di un medesimo disegno: concretizzare le linee di politica criminale (*rectius*: politica penale) che hanno ispirano le codificazioni. In tal senso sarebbe più corretto parlare di politica penale, in quanto secondo l'autorevole insegnamento del Bricola, "La politica penale si snoda attraverso i canali istituzionali e si avvale esclusivamente dei mezzi del diritto penale [...] per la politica criminale, viceversa, il diritto penale svolge soltanto il ruolo di *extrema ratio* rispetto alla politica sociale". Cfr. BRICOLA, *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975 n.152)*, in *Politica criminale e scienza del diritto penale*, cit., 101. Sul punto, vedi anche PULITANÒ, *Politica criminale*, in AA.Vv., *Diritto penale in trasformazione*, a cura di Marinucci-Dolcini, Milano 1985, 3 ss. Vedi pure PADOVANI, *Il nuovo codice di procedura penale e la riforma del codice penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 916 ss.

⁴⁷ Così ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 52 ss.

⁴⁸ Così GALLAS, *Abstrakte und Konkrete Gefährdung*, in *Fest Heimitz*, Berlin 1972, 183.

ritiene un elemento *sui generis* consistente in una relazione fra due entità, di cui la seconda è successiva alla prima e incerta.

Pertanto “tale relazione non può essere accertata *a posteriori* a pena di perdere la propria identità e la propria funzione. Infatti *a posteriori*, cioè al momento dell'avvenuta verifica o non verifica della seconda entità della relazione, tale seconda entità non sarebbe più futura e incerta, ma certamente esistente o non esistente”⁴⁹.

Per valutare, fino in fondo, la congruità di una simile affermazione, dobbiamo evidenziare che la considerazione del pericolo quale relazione astratta è respinta dalla stessa dottrina incline a valutare il pericolo in una prospettiva *ex ante*, in base alla considerazione che un pericolo astratto “non possiede il contenuto di concretezza che, in quanto elemento del fatto, gli è dovuto. Il suo corrispondente disvalore sarebbe pertanto snaturato nella misura in cui si riterrebbe tipico un pericolo ricavato sulla base di consapevoli e preordinate astrazioni dalla realtà”⁵⁰.

Queste considerazioni peraltro non sono del tutto aderenti al profilo dell'accertamento che coinvolge il tema probatorio, che viene accertato e valutato secondo il libero convincimento del giudice, permeando la motivazione secondo parametri di razionalità e logicità

Per attribuire al pericolo concreto - quale “concetto di relazione obiettiva - epistemologica tra un fatto ed un evento dannoso”⁵¹ - una valenza giuridica spendibile nella prassi giudiziaria è necessario individuare il rapporto di ordine temporale intercorrente fra la consumazione del reato di pericolo e la concreta instaurazione della fase, procedimentale e/o processuale, del giudizio sul pericolo.

In tal senso va individuato il momento della concreta realizzazione del fatto pericoloso: momento che integra ed esaurisce il contenuto offensivo della fattispecie di pericolo.

Soltanto operando questa precisazione potremo infatti abbandonare l'idea del pericolo come concetto di relazione astratta tra un fatto ed evento, e individuare il tasso di pericolo concreto espresso dall' art.420.

Al riguardo dovrà anzitutto determinarsi se il giudizio intervenga in relazione ad un evento di pericolo passato, *in itinere* ovvero futuro.

Va al riguardo considerato che la condotta attentante è collegata ad un oggetto

⁴⁹ Vedi ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 24.

⁵⁰ Le espressione fra virgolette sono di ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 159 ss.

⁵¹ Le espressione fra virgolette sono di ANGIONI, *Il pericolo concreto*, cit., 159 ss.

materiale (“impianti di pubblica utilità”), per cui è di immediata accertabilità: l’art.420 c.p. descrive un evento di pericolo a produzione istantanea (o comunque, non differita)⁵²:

Il giudice si troverà a valutare situazioni di pericolo che hanno completato il loro decorso causale, per cui o si sono tradotte in danno ovvero in un nulla di fatto.

Il fatto diretto a danneggiare o distruggere infatti, come già detto, provocherà immediatamente (si pensi all’esplosione di una serie di colpi da arma da fuoco indirizzati ad una cabina elettrica che non provoca danni) ovvero ad una ragionevole distanza di tempo (si pensi alla collocazione di una bomba ad orologeria- programmata per esplodere dopo 24 ore – nei pressi di un ripetitore televisivo) l’ingresso dell’ oggetto materiale della condotta nel raggio d’azione della condotta pericolosa.

Il giudice dunque si troverà innanzi ad un’alternativa netta: l’avvenuto ovvero il mancato verificarsi dell’evento di pericolo (si pensi alla bomba ad orologeria che esplode senza danneggiare l’impianto ovvero che viene posizionata senza essere innescata).

5.1 *Struttura del fatto attentante e libero convincimento del giudice.* Considerando i tempi necessari ad incardinare un procedimento penale, già in fase di udienza preliminare, il Giudice si troverà a dover valutare un capo d’imputazione che, formulato dal Pubblico Ministero sulla base delle risultanze delle indagini, farà riferimento non ad un pericolo *in itinere* quanto ad un pericolo già corso dall’impianto di p.u.

Il Pubblico Ministero a sua volta, già in serie di indagini preliminari, avrà a disposizione un tema probatorio non limitato ad un momento *ex ante* ma esteso ad una verifica *ex post*. Già in questa sede dunque, il dovere di completezza delle indagini incombente sul Pubblico Ministero lo vincolerà ad una acquisizione probatoria allargata all’accertamento dell’intero fatto, che non consentirà dunque, alcuna distinzione ed alcuna discriminazione fra elementi anteriori e/o successivi al momento della condotta.

Sarebbe allora logico che il giudice, avendo a disposizione una base reale di giudizio – comprensiva di elementi *ex ante* ed *ex post* – debba accontentarsi di una base soltanto potenziale, limitata ad una conoscenza/conoscibilità *ex ante*?

Al riguardo dobbiamo considerare che la limitazione dell’oggetto della

⁵² In argomento vedi per tutti COCCO, *Reato istantaneo, di durata e a più fattispecie. Questioni controverse di unità e pluralità*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2017, 2, 374 ss.

prova risulta sottoposta ai limiti tassativi di cui all' art. 187 c.p.p., che certo non contempera un oggetto probatorio differenziato per i reati di attentato o di pericolo: in tal senso, deve decisamente respingersi l'idea di una compressione dell'oggetto della prova per la fattispecie in oggetto.

Non può infatti sottacersi che lo stesso principio del libero convincimento non potrebbe in alcun modo legittimare tale scelta delimitativa: esso infatti attribuendo al giudice il potere di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse il peso ed il significato ritenuti più opportuni - consiste in un'operazione intellettuale che, secondo il chiaro disposto del 1° cap., art. 192 c.p.p. ("il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati"), acquista una propria attendibilità proprio in sede di motivazione.

Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte, delineando il principio di pertinenza, che informa l' art. 187: "oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti. È affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, della quale deve dare congrua motivazione in sentenza"³³.

Il giudice, attraverso il requisito della congruità della motivazione, è tenuto ad adoperare il principio del libero convincimento nei limiti del rispetto delle norme giuridiche e della logicità ermeneutica.

Da ciò deriva che tale motivazione risulta insindacabile, a patto e nella misura in cui rispetti le regole della logica, e sia frutto di una valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova.

In tal senso il ricorso, da parte del giudice a principi e criteri logici e/o probatori differenziati - ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento sul pericolo - è da considerarsi preclusa perché non prevista dalle disposizioni in materia di prova³⁴. È pur vero che il giudice, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte, è "tenuto a prospettare quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad

³³ Così Cass., Sez. II, 26 gennaio 2004, in *Mass.Uff.* n. 227245.

³⁴ La Suprema Corte pare legittimare invero un ampliamento, piuttosto che un restringimento del tema probatorio. Vedi Cass., Sez. V, 30 novembre 2019, in *Mass.Uff.* n. 278314; Cass., Sez. I, 12 settembre 2014, in *Mass.Uff.* n. 260842; Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, in *Mass.Uff.* n.278314; Cass., Sez. I, 11 settembre 2012, in *Mass.Uff.* n. 252937; Cass., Sez. I, 29 luglio 1999, in *Mass.Uff.* n. 213925.

escludere” la colpevolezza dell’imputato⁵⁵

Se, dunque, in presenza di una situazione probatoria non definita in termini di inequivocità e certezza il principio *in dubio pro reo* deve orientare l’attività del giudice, è evidente che l’incompletezza e/o l’indeterminatezza probatoria dev’essere il risultato di un compiuto espletamento giudiziario delle attività contemplate dagli artt. 187 ss. c.p.p. Non deve cioè derivare dall’omessa valutazione di elementi probatori rilevanti.

In altri termini, il giudice non sarebbe legittimato a fondare una sentenza di proscioglimento, ex art. 530, co. 2, c.p.p., per un’incriminazione di cui all’ art. 420 c.p., laddove l’accertamento probatorio risultasse parziale perché limitato ad una prospettiva *ex ante*.

Stante infatti la previsione di un obbligo di motivazione esteso, ai sensi del 1° comma dell’ art. 192 c.p.p., “ai risultati acquisiti ed ai criteri adottati”, una sentenza nella quale il giudice, in presenza di significativi elementi *ex post* al solo scopo di tenere fede alla struttura dommatica ed alla funzione teleologica dell’attentato richiamato dal 420 - adottati dei criteri di accertamento *ex ante*, sarebbe illegittima e dunque sempre cassabile per “manifesta illogicità della motivazione” (art. 606 c.p.p., lett.e, c.p.p).

Emerge dunque in sede di giudizio, la possibile configurazione di un *fatto attentante* attraverso una *valutazione ex post* che dimostri l’idoneità della condotta a realizzare l’evento di danneggiamento e/o di distruzione.

6. *La funzione dell’oggetto materiale all’interno dell’offesa e sul piano del suo accertamento.* Il fine di individuare ed isolare, all’interno della figura in esame, l’evento di pericolo, è facilitato dalla presenza dell’oggetto materiale quale punto di riferimento empirico della condotta e, dunque, appiglio cui ancorare il processo di concretizzazione dell’evento stesso.

L’oggetto materiale dell’art. 420, come abbiamo detto, “incorpora sensibilmente l’interesse protetto” ed è un’entità empirica: la sua valorizzazione consente dunque di saggiare l’entità e la rilevanza del pericolo, pur se si tratta solo di offesa *diretta* α (o *rectius, idonea* α) danneggiare⁵⁶.

Questa opzione ermeneutica era rafforzata dalla struttura dell’art. 420 che - prevedendo al comma 3, un’ offesa lesiva - consentiva di parametrare l’offesa

⁵⁵ Su questo punto la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nell’affermare che “in sede di motivazione della sentenza di condanna la prospettazione di ipotesi deve ritenersi certamente vietata quando il giudice intenda trarre da essa, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza dell’imputato”. Così Cass., sez. I, 27 marzo 1992 n. 3754 in *Arch. Nuova proc. pen.*, 1992, 626 ss.

⁵⁶ Vedi al riguardo DONINI, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova 1996, 147.

attentante sull'evento di danno, e dunque sul relativo nesso eziologico fra condotta ed oggetto materiale: l'oggetto materiale rappresentava in tal senso il *trait d'union* fra pericolo e danno, consentendo di azionare un meccanismo di conversione analogica della causalità reale prevista dal comma 3, dell'art.40 - sul piano di una causalità ipotetica causabilità (di cui al comma 1 e 2).

D'altra parte il coordinato disposto del comma 1 e 2, prevedeva precedentemente un duplice oggetto materiale: gli impianti di pubblica utilità ed i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.

Le modifiche intervenute pur modificando la struttura complessiva del reato, non intaccano la centralità che, nell'economia della fattispecie, riveste l'oggetto materiale ai fini della ricostruzione dell'offesa.

Anche in assenza di un raccordo tipizzato fra il pericolo e il danno, l'oggetto materiale (impianto di p.u.) consente di valorizzare l'evento di pericolo di danneggiamento e distruzione, raccordando la direzione della condotta ad un parametro oggettivante.

Si afferma in tal senso che “una puntuale delimitazione della nozione di impianto consente di ridurre notevolmente le possibilità di uno scarto tra pregiudizio per l'integrità della struttura ed offesa per l'ordine pubblico”⁵⁷.

Si pone a questo punto il problema della corretta descrizione e definizione dell'“impianto di p.u.”. Valorizzando il ruolo ermeneutico di un oggetto materiale impreciso si raggiungerebbero infatti effetti contrari a quelli perseguiti: andrebbe infatti ad aumentare la complessiva indeterminatezza della figura.⁵⁸

Per sopperire a questo fondato rilievo, si è tentato di raggiungere “la massima valorizzazione dello strumento teleologico”⁵⁸, individuando un “profilo dimensionale” in grado di restringere la nozione di impianto ad apparecchi e strumenti “di una certa mole e complessità”⁵⁹.

Si è così ritenuto che “il danneggiamento di un singolo apparecchio escluderà il reato, tranne che questo faccia parte di un impianto più vasto, il cui funzionamento sia interrotto dall'avvenuto danneggiamento”⁶⁰.

La Suprema Corte ha in tal senso affermato sul finire del secolo scorso, che rientrerebbe nella nozione di impianto di p.u. “una centralina telefonica o armadio di distribuzione, avente la funzione di convogliare e smistare, attra-

⁵⁷ Cfr. LEO, *op.ul.cit.*, 336

⁵⁸ Si esprimono in questi termini DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 36; FERRAJOLI, *Ordine pubblico e legislazione eccezionale*, cit., 395.

⁵⁹ Così LEO, *op.ul.cit.*, 336.

⁶⁰ Così PALAZZO, *La recente legislazione penale*, Padova 1982, 144.

verso i congegni e i cavi in essa contenuti, il traffico delle utenze di una determinata area, ai fini del normale svolgimento del servizio telefonico”⁶¹, laddove non integrerebbe la fattispecie in questione la distruzione di una “semplice cabina telefonica, come tale ritenuta idonea ad impedire l'erogazione del servizio telefonico su tutta l'estensione della rete”⁶².

Il concetto di impianto è stato ulteriormente delimitato sulla scorta di un criterio funzionalistico elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte: in quest'ottica, il suddetto impianto si caratterizzerebbe come “il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni concorrenti ad uno stesso scopo ed indispensabili per un determinato fine” di carattere collettivo⁶³.

La locuzione impianti resta peraltro priva di ogni “apprezzabile contenuto descrittivo”, finché non venga qualificata dalla pubblica utilità che, rappresentando “la qualità delle funzioni potenzialmente pregiudicate dall'attentato”, costituisce “uno degli indici essenziali del suo significato offensivo per l'ordine pubblico”⁶⁴.

La “nota caratterizzante della pubblica utilità” definisce lo scopo e il fine dell'impianto medesimo: nella sua proiezione funzionalistica, l'impianto deve esser destinato al soddisfacimento di un interesse pubblico. Un interesse cioè che “abbia un tale rilievo nell'organizzazione della vita di relazione che una condotta diretta a danneggiarli non possa lasciare indifferente la collettività e suscitare perciò allarme e turbamento capaci di porre in pericolo in concreto l'ordine pubblico”⁶⁵.

Il concetto di pubblica utilità invero, deve essere doppiamente specificato: in senso negativo, differenziandolo dal “carattere collettivo del servizio assicurato”, ed in senso positivo, laddove appare del tutto improprio restringere la pubblica utilità agli impianti di appartenenza dello Stato o di altro ente pubblico, ben potendo anche i privati esercitare servizi di utilità collettiva.

Risulta pertanto del tutto “ininfluente l'appartenenza pubblica o privata della struttura” giacché se, da un lato, i privati possono assicurare “essenziali ser-

⁶¹ Più precisamente si è ritenuto che la manomissione di cavi, strumentale alla realizzazione di un furto, integrasse, per il fatto d'esser stata posta in essere nella suddetta centralina, il reato di danneggiamento ad impianti di pubblica utilità ai sensi dell'(oggi abrogato 3° c., art. 420). Vedi Cass., Sez. II, 7 marzo 1983, in *Cass. pen.*, 1984, 2172.

⁶² Così Cass., Sez. II, 21 aprile 1980 in *Cass. pen.*, 1981, 1985.

⁶³ Così Cass., Sez. II, 7 marzo 1983, cit., 2172.

⁶⁴ Così LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, cit., 337.

⁶⁵ Sul punto ANTOLISEI, Antolisei, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, II, Torino 2000, 241 ss.; DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 36; FORTI, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, in CRESPI-STELLA-ZUCCALÀ, *Commentario breve al codice penale*, Padova 1992, 925; GARGANI, in *Commentario al codice penale*, a cura di Padovani, Milano 2005, sub art. 420.

vizi di interesse collettivo mediante sistemi complessi di beni”, d’altra parte, “la titolarità pubblica di un impianto non vale da sola a fondare la rilevanza *ex art.420*”⁶⁶.

6.1 *La fattispecie soggettiva*. Assimilato sul piano oggettivo, al reato di pericolo, l’attentato - secondo una risalente teorica - se ne distanzerebbe sul piano dell’elemento subiettivo: in ciò secondo alcuni, risiederebbe la *ratio* della loro differente classificazione dommatica.

Nei “delitti di attentato, così come nel tentativo, l’intenzione si proietta al di là della forma obiettiva verso la realizzazione di un risultato ulteriore”: l’attentato sarebbe dunque “reato di pericolo con dolo di danno”⁶⁷.

Una siffatta impostazione appare del tutto coerente con le conclusioni da noi tratte in relazione alla fattispecie oggettiva del 420: se l’idoneità della condotta attentante deve essere parametrata su un evento di pericolo concreto, mutuato dall’evento lesivo descritto dall’ultimo comma della fattispecie, risulta evidente che la volontà del soggetto deve parimenti indirizzarsi a quell’evento dannoso.

In tal senso la fattispecie soggettiva dell’art. 420, riconducibile al dolo (di danno), va ravvisata nella previsione e volizione di porre in essere, non soltanto un evento pericoloso, ma un vero e proprio evento lesivo: evento identificabile con la distruzione ed il danneggiamento di un impianto di pubblica utilità⁶⁸.

Dubbi sono tuttavia sollevati in dottrina in relazione alla definizione del dolo di attentato quale dolo intenzionale o specifico.

Prendendo spunto da un’interpretazione dell’attentato di marca soggettivistica, parte della dottrina ritiene infatti che la “direzione dell’atto verso il danneggiamento e la distruzione” implicherebbe la presenza di un dolo specifico⁶⁹.

Controverso è se, peraltro, in esso rilevarebbe anche la consapevolezza dell’ “idoneità della condotta a porre in pericolo la pubblica utilità”^{70 95}.

⁶⁶ Vedi, per tutti, LEO, *op.ult.cit.*, 336.

⁶⁷ Sul punto vedi GRISPIGNI, *Le dottrine generali del reato e della pena secondo A Rocco*, in *Sc. Pos.*, 1913, 617 ss.; DELITALIA, *La distinzione dei reati in formali e materiali e altre distinzioni in tema di tentativo*, in *Diritto penale. Raccolta degli scritti*, I, Milano 1976, 246 ss. Più recentemente vedi GRASSO, *op. cit.*, 696.

⁶⁸ In tal senso LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, cit., 338.

⁶⁹ Così BETTIOL, *Considerazioni in tema di delitto di attentato*, cit., 42 ss.; ZUCCALÀ, *Profili del delitto di attentato*, cit., 1247 ss. Per l’impostazione contraria vedi per tutti E. GALLO, *op.ult.cit.*, 354 ss.

⁷⁰ Favorevoli a questa soluzione ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, parte speciale, cit., 242; DALIA, *Attentato agli impianti di pubblica utilità*, cit., 50 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*. Parte speciale,

Invero a noi sembra che l'art.420 sia delitto a dolo generico, dal momento che il testo letterale della norma non autorizza a ravvisare una specifica destinazione della volontà.

Il criterio da noi seguito nella ricostruzione della fattispecie oggettivo-materiale, vale a dire la massima concretizzazione del pericolo riportato ad un evento ricavabile *ex post*, appare peraltro del tutto incompatibile con una valorizzazione dell'elemento subiettivo, come già ripetuto, funzionale a richiamare i paradigmi di una responsabilità personologica.

A maggior ragione l'idea del dolo specifico sarebbe da respingere laddove tale "elemento specializzante" volesse ricondursi all'offesa all'ordine pubblico, cioè ad un interesse astratto del tutto estraneo alla fattispecie oggettiva.

La prevalente dottrina, stante lo stretto rapporto che lega la fattispecie oggettiva dell'art.420 (ed in particolare il suo 3° comma) al reato di danneggiamento, ha peraltro ritenuto che spettasse all'elemento soggettivo, il compito di distinguere le due fattispecie: in tal senso ad integrare l'elemento soggettivo dell'attentato in questione non basterebbe "la mera volontà di danneggiare o distruggere l'impianto", ma sarebbe necessaria la "consapevolezza della sua destinazione a pubblica utilità"⁷¹.

Altro profilo d'interesse riguarda la configurabilità o meno della responsabilità *ex art.420* supportata da dolo eventuale: al riguardo, se nessun dubbio può porsi in relazione alla fattispecie lesiva di cui al 3° c. (sicuramente compatibile con un siffatto elemento soggettivo), sembra opportuno negare la dilatazione dell'elemento intenzionale, proprio del dolo eventuale, al reato di attentato.

Se infatti la dottrina ritiene unanimemente, che la fattispecie oggettivo-materiale dell'attentato mutui dal tentativo il requisito dell'idoneità, non pare possa negarsi, di contro, che la fattispecie soggettiva del medesimo attentato sia ricostruita attraverso il ricorso interpretativo al parametro dell'univocità: parametro peraltro del tutto coerente con la direzione lesiva della condotta.

In tal senso sembra del tutto improprio riferire all'attentato previsto dall'art. 420 forme di dolo diverse da quella intenzionale o diretta⁷².

2009, Bologna, 488 ss., contra LEO, *Attentato a impianti di pubblica utilità*, cit., 338 ss.

⁷¹ Su questa posizione LEO, *op.ult.cit.*, 354.

⁷² *Ibidem*, 338.